

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI
SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
DIALITICO DELLA VALLE BREMBANA, VAL TALEGGIO E VAL
SERINA AFFERENTI ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII**

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1. | OGGETTO | 3 |
| Art. 2. | DEFINIZIONI | 3 |
| Art. 3. | DURATA..... | 4 |
| Art. 4. | FABBISOGNI..... | 4 |
| Art. 5. | TIPOLOGIE DI TRASPORTO AUTORIZZATE | 5 |
| Art. 6. | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | 6 |
| Art. 7. | VALORE - TARIFFE..... | 8 |
| Art. 8. | REQUISITI DEL PERSONALE, MEZZI TECNICI IMPIEGATI E SEDE OPERATIVA | 9 |
| Art. 9. | PERSONALE INCARICATO DAL VETTORE AGGIUDICATARIO | 13 |
| Art. 10. | INIZIO DEL SERVIZIO | 14 |
| Art. 11. | OBBLIGHI CONTRATTUALI | 14 |
| Art. 12. | PERIODO DI PROVA | 15 |
| Art. 13. | INADEMPIENZE | 15 |
| Art. 14. | PENALITÀ..... | 16 |
| Art. 15. | SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 17 |
| Art. 16. | SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO | 17 |
| 16.1 | STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI..... | 18 |
| Art. 17. | RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA | 18 |
| Art. 18. | ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI | 18 |
| Art. 19. | RECESSO E RISOLUZIONE | 19 |
| Art. 20. | DEPOSITO CAUZIONALE..... | 20 |
| Art. 21. | SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE..... | 20 |
| Art. 22. | FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 21 |
| Art. 23. | TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI | 22 |
| Art. 24. | SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI | 22 |
| Art. 25. | REVISIONE PERIODICA PREZZI | 23 |
| Art. 26. | CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE | 24 |
| Art. 27. | SPESE CONTRATTUALI | 24 |
| Art. 28. | FORO COMPETENTE | 24 |
| Art. 29. | TERMINI E COMMUNICAZIONI..... | 24 |
| Art. 30. | NORME DI RIFERIMENTO | 24 |
| Art. 31. | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI..... | 24 |
| Art. 32. | PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO | 25 |
| Art. 33. | PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI | 25 |

Art. 1. OGGETTO

Servizio di trasporto sanitario semplice di pazienti nefropatici, residenti in Valle Brembana, sottoposti a trattamento dialitico da effettuarsi con ambulanza, furgone o autovettura idonea, dalla residenza del paziente ai centri dialitici afferenti all'ASST Papa Giovanni XXIII.

I trasporti oggetto della presente gara sono classificati come trasporti sanitari semplici ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto dell'Allegato sub15 della DGR X/4702 del 29.12.2015.

Al verificarsi di situazioni di emergenza/urgenza sanitaria, i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il numero per le emergenze e urgenze (112) ed ad attenersi alle indicazioni ricevute.

La presente procedura afferisce all'area territoriale della Valle Brembana, Val Taleggio e Val Serina, e comprende i seguenti n. 38 Comuni:

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale, Clanezzo, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Veduggio, Zogno.

Il servizio prevede il trasporto dei pazienti nefropatici dalla propria dimora al Centro di Dialisi e dal Centro Dialisi alla propria dimora.

I trasporti di cui al presente capitolato sono classificati come trasporti sanitari semplici, ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto in particolare dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i.

Le tipologie di trasporto ammesse, individuate dal Centro Dialisi di riferimento, sono:

- trasporto mediante ambulanza, singolo o in abbinamento ad altro paziente, limitatamente ai casi in cui la certificazione del Centro Dialisi ritenga tale modalità di trasporto necessaria;
- trasporto mediante autovetture o furgoni finestrati.

Art. 2. DEFINIZIONI

Destinatari del servizio: utenti nefropatici cronici sottoposti a sedute dialitiche, nell'area di riferimento indicata nell'art. 1.

Vettore: persona giuridica incaricata di svolgere il servizio di trasporto sanitario semplice
ASST Papa Giovanni XXIII: Azienda Sanitaria tenuta a garantire all'utenza un servizio efficiente, costante, nel rispetto della normativa e della regolamentazione regionale e nazionale in materia.

Centri Dialisi di riferimento: incaricati di certificare, in capo ai pazienti, le modalità di trasporto.

Art. 3. DURATA

Il servizio avrà durata di 12 mesi, fatto salvo il diritto di recesso unilaterale nel caso in cui si dovesse addivenire, a seguito di espletamento e conclusione della gara a livello regionale, all'adesione della convenzione ARIA prima di tale termine; in tal caso la comunicazione sarà effettuata a mezzo PEC al vettore aggiudicatario con preavviso di 45 gg.

E' comunque fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

AREU si riserva la facoltà di ripetere per ulteriori 12 mesi il servizio alle medesime condizioni affidate al vettore aggiudicatario dell'appalto iniziale.

Art. 4. FABBISOGNI

Il fabbisogno medio annuo del servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti sottoposti a trattamento dialitico dell'area territoriale suindicata è di circa n. 20/25 pazienti.

L'Agenzia si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni con altri Vettori interessati, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario.

Si precisa che alla data di pubblicazione della presente procedura il fabbisogno è di n. 16 pazienti, come segue:

| PAZIENTI | COMUNE DI RESIDENZA /DOMICILIO | CENTRO DIALISI | GIORNI DI EFFETTUAZIONE DELLE DIALISI | | | | | | Furgone o autovettura con 1 autista | Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | | |
| 1 | Taleggio | San Giovanni Bianco | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | X |
| 2 | San Giovanni Bianco | San Giovanni Bianco | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 7,00-11,00 | X | |
| 3 | Camerata Cornello | San Giovanni Bianco | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | X |
| 4 | Branzi | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | X | |
| 5 | San Giovanni Bianco | San Giovanni Bianco | | | 13,00-17,00 | | | | X | |
| 6 | San Giovanni Bianco | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | X | |
| 7 | Val Brembilla | San Giovanni Bianco | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | X | |
| 8 | Val Brembilla | San Giovanni Bianco | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | X | |

| PAZIENTI | COMUNE DI RESIDENZA /DOMICILIO | CENTRO DIALISI | GIORNI DI EFFETTUAZIONE DELLE DIALISI | | | | | | Furgone o autovettura con 1 autista | Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore |
|----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | | |
| 9 | Zogno | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | X | |
| 10 | Zogno | San Giovanni Bianco | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 7,00-11,00 | X | |
| 11 | Val Brembilla | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | X | |
| 12 | Santa Brigida | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | 13,00-17,00 | | | X |
| 13 | Santa Brigida | San Giovanni Bianco | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | X | |
| 14 | Bracca | San Giovanni Bianco | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | | X |
| 15 | Sedrina | ASST Papa Giovanni XXIII | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | 7,00-11,00 | | X |
| 16 | San Pellegrino | San Giovanni Bianco | 13,00-17,00 | | | 13,00-17,00 | | | X | |

AREU si riserva la facoltà di sospendere, revocare, estendere il servizio nel limite del 20% in più o in meno o di modificarne le modalità di esecuzione, senza che per ciò il vettore aggiudicatario possa richiedere la risoluzione della convenzione né alcun compenso aggiuntivo ai prezzi offerti in sede di gara.

Art. 5. TIPOLOGIE DI TRASPORTO AUTORIZZATE

Di seguito si descrivono le diverse tipologie di trasporti, ai sensi del sub-allegato B della DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i.:

a) Trasporto mediante ambulanza: la necessità della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara le condizioni cliniche dell'assistito e la conseguente necessità di usufruire di tale tipologia. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.

Personale minimo necessario per il trasporto in ambulanza: due unità (uno con funzioni di guida ed uno di accompagnatore). Di norma in ambulanza è previsto il trasporto di singolo utente per ogni viaggio, salvo casi in cui due pazienti, con certificazione resa in tal senso, possano essere trasportati contemporaneamente; in nessun caso l'ambulanza può trasportare oltre due utenti.

b) Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato: la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento che, con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell'assistito. Trattasi di trasporto sanitario semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le strutture sanitarie. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi. Personale necessario per il trasporto con furgone finestrato e con autovetture: minimo una unità (autista) coadiuvata, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore. Condizione necessaria affinché AREU possa autorizzare il trasporto mediante furgone finestrato (in presenza di certificazione del Centro Dialisi) è la compresenza, nell'ambito dello stesso viaggio, di almeno due trasportati. Qualora, per esigenze contingenti – preventivamente comunicate ad AREU – il Vettore si trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati ad un solo paziente, sarà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.

Come previsto dalla DGR n. 4702 del 29.12.2015 e dalla successiva DGR 5165 del 16.05.2016, si precisa che il numero massimo di pazienti uremici nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, trasportato è:

- autoambulanza: n. 1 soggetto, eccezionalmente n. 2 soggetti, di cui uno solo che necessita barella;
- autovettura: n. 3 soggetti;
- pulmino: n. 5 soggetti, ovvero il numero di persone indicate sul libretto di circolazione.

Il numero massimo di pazienti trasportabili può subire variazioni a seguito dell'emergenza Covid-19.

Per il trasporto plurimo occorre tenere conto della condizione di debolezza di tali persone dopo il trattamento dialitico e, pertanto, particolare attenzione deve esser posta riguardo il numero dei trasportati per assicurare tempi ragionevolmente brevi di andata e ritorno.

Art. 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I pazienti dovranno essere trasportati presso i Centri Dialisi mediamente per 2/3 volte alla settimana.

Le informazioni fornite con il presente capitolato (**numero pazienti, trasporti settimanali, tipologia di trasporto, orari, centri dialitici, ecc.**), hanno carattere indicativo.

Il vettore aggiudicatario sarà obbligato ad effettuare il servizio in misura maggiore o minore rispetto ai dati indicati, per cause ordinarie o straordinarie o per sopravvenute esigenze.

Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma o annullamento di trasporto che il Centro di Dialisi provvederà a segnalare

tempestivamente alla Centrale Trasporti NEA 116.117, che notificherà la modifica al vettore aggiudicatario.

Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine terapia.

Il servizio dovrà essere gestito tutti i giorni 7/7, secondo le indicazioni e modalità fornite dall'ASST Papa Giovanni XXIII/AREU, attraverso la Centrale Trasporti NEA 116.117.

Il trattamento dialitico è previsto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione del 25 dicembre e del primo dell'anno. Tali trattamenti sono anticipati/posticipati alla domenica precedente/successiva le festività in oggetto.

Allo stato attuale, gli accessi ai Centri Dialisi si svolgono secondo la seguente programmazione:

Centro Dialisi ASST Papa Giovanni XXIII:

1. Mattina: dalle 7.30 alle 12.00.
2. Pomeriggio: dalle 13.00 alle 17.30.

Centro Dialisi Ospedale San Giovanni Bianco

1. Mattina: dalle 7.00 alle 11.30.
2. Pomeriggio: dalle 12.30 alle 17.00.

I Centri Dialisi non saranno accessibili agli utenti al di fuori degli orari indicati e pertanto i pazienti NON dovranno giungere prima o dopo gli orari indicati e concordati con la presa in carico del Trasporto.

Gli orari di prelievo dei pazienti dai vari centri dialisi saranno comunicati dal centro dialisi alla Centrale Trasporti e potranno subire variazioni in relazione a problemi clinici o tecnici: in caso di necessità il vettore aggiudicatario si impegna ad attendere i pazienti da accompagnare ai domicili oltre il consueto orario.

AREU si riserva la facoltà di aumentare, ridurre o eliminare il servizio in qualsiasi momento, sulla base delle reali necessità degli utenti, con preavviso di almeno 24 ore, senza che il vettore aggiudicatario possa avanzare ulteriori pretese o eccezioni di natura economica, oltre a quelle disciplinate dal capitolato.

Il vettore aggiudicatario, deve:

- essere disponibile a cambiamenti di programma;
- concordare con la Centrale Trasporti NEA 116.117 e il Centro Dialisi i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto al fine di evitare lunghe soste dei pazienti nel dopo dialisi, e garantire che l'utente che ha concluso il trattamento dialitico rientri alla propria residenza non oltre un tempo congruo con la condizione ed eventualmente predefinito al Centro Dialisi;
- nel caso di eventuali inconvenienti del post dialisi, l'affidatario deve contattare urgentemente il NUE 112 e informare la Centrale Trasporti NEA 116.117;
- dare assistenza sino al numero civico di residenza dell'utente e accompagnare l'assistito dal mezzo di trasporto all'interno del Centro Dialitico e viceversa;

- su richiesta della Centrale Trasporti NEA 116.117, i pazienti allettati o con problemi deambulatori dovranno essere prelevati all'interno delle proprie abitazioni e ivi riportate.

Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l'affidatario provvedere al servizio anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.). Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati da AREU e dai Centri Dialisi delegati. I rapporti con pazienti trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.

Il vettore aggiudicatario del servizio dovrà mettere a disposizione di AREU tutti gli automezzi necessari a soddisfare il programma dialisi giornaliero rispettando gli orari ivi indicati.

Potrà verificarsi la necessità di utilizzo contemporaneo di automezzi e comunque il vettore aggiudicatario del servizio dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento del servizio richiesto da AREU, un numero di automezzi idoneo a soddisfare i programmi dei Centri Dialisi.

AREU si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al servizio in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative

Art. 7. VALORE - TARIFFE

Il valore indicativo del servizio a base di gara, calcolato sul fabbisogno iniziale di 16 pazienti, è pari ad € 96.000,00 oltre IVA ove applicabile, per 12 mesi.

Le tariffe per il trasporto andata-ritorno al Centro Dialisi applicate al servizio in oggetto sono:

| Descrizione | | Tariffa a base d'asta |
|-------------|-------------|--------------------------|
| Ambulanza | | 68,00 € |
| Autovettura | | 34,00 € |
| Furgone | 1 paziente | 55,00 € |
| | 2 pazienti | 65,00 € |
| | 3 pazienti | 75,00 € |
| | >3 pazienti | 85,00 € |

Nel caso di accertata necessità e di autorizzazione al trasporto in ambulanza/furgone finestrato/autovettura per il solo percorso di andata al Centro Dialisi o di solo ritorno dallo stesso, le tariffe vengono dimezzate.

Nel caso in cui il trasporto sia interrotto per cause non imputabili al vettore, AREU riconoscerà una tariffa proporzionale al percorso effettuato.

E' vietato ai vettori di richiedere ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi.

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi per il servizio.

Art. 8. REQUISITI DEL PERSONALE, MEZZI TECNICI IMPIEGATI E SEDE OPERATIVA

Per l'espletamento del servizio il vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale (D.G.R. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal vettore aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati ad AREU prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale specificando qualifiche e mansioni.

Il vettore, al fine di evitare situazioni di disservizio, si impegna ad assicurare la continuità del personale che presta il servizio. In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione, garantendo il passaggio di consegna tra il personale uscente e il nuovo incaricato.

AREU si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale del vettore aggiudicatario, qualora quest'ultimo:

- a. non consenta il buon svolgimento delle attività;
- b. non sia ritenuto in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari per l'espletamento del servizio;
- c. sia motivo di ripetute lamentele da parte del Centro Dialisi o degli utenti trasportati.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del vettore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte di AREU non esonera la responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Il vettore aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il vettore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Le parti danno atto che dalla presente convenzione non consegue per AREU l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori del vettore affidatario del servizio.

Il personale addetto al servizio di cui all'oggetto sarà dipendente del vettore aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

Il vettore risultato affidatario dovrà informare il proprio personale che AREU è totalmente estranea al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti della stessa Agenzia.

Il personale dovrà essere dotato di targhette identificative e dovrà assicurare la propria collaborazione anche per le operazioni di salita e discesa degli utenti dall'automezzo.

Il vettore dovrà indicare, nello svolgimento del servizio, il nominativo di un suo rappresentante o incaricato e di un suo numero telefonico e deve avere facoltà e mezzi per superare qualsiasi urgenza, improvvisa ed imprevista evenienza, che riguardi l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio e dovrà essere in ogni momento reperibile da AREU.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal vettore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale di AREU.

A seconda del mezzo utilizzato tale personale deve possedere i seguenti requisiti:

➤ In caso di utilizzo di autovetture e furgone finestrato:

Autista:

- a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b) possesso della certificazione rilasciata dall'Ente regionale preposto, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'allegato A4.1 (percorsi formativi) della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.
- c) conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;
- d) competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio telecomunicazione.
- e) aver compiuto la maggiore età e **non aver compiuto il settantaseiesimo anno di età.**

Accompagnatore:

- a) possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'allegato A4.1 (percorsi formativi) della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016;
- b) aver compiuto la maggiore età e **non aver compiuto il settantaseiesimo anno di età.**

➤ **In caso di utilizzo autoambulanza:**

Autista:

- a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b) possesso della certificazione rilasciata dall'Ente regionale preposto, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'allegato A4.1 (percorsi formativi) della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016;

- c) aver compiuto la maggiore età e **non aver superato il settantunesimo anno di età**;
- d) possesso di una funzione visiva e uditiva pari a quella prevista per la patente posseduta e possesso dei requisiti psichici e fisici;
- e) conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;
- f) conoscenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio telecomunicazione.

Accompagnatore:

- a) possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'allegato A4.1 (percorsi formativi) della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016;
- b) aver compiuto la maggiore età e **non aver compiuto il settantaseiesimo anno di età**.

Percorso formativo

Si rimanda all'All. A4 "Percorsi Formativi del personale addetto al servizio di trasporto semplice" della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016 che qui si intende integralmente riportato.

Mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio il vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Per la tipologia del servizio descritto nel presente documento è consentito l'impiego delle seguenti tipologie di autoveicoli:

- Autovetture;
- Furgone finestrato per trasporto persone con pedana;
- Autoambulanze.

I veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione e all'uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente e a quanto successivamente riportato.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal soggetto che ha presentato la SCIA, salvo quelli in comodato d'uso o affidati esclusivamente al soggetto tramite leasing, in regola con quanto disposto dal Codice della Strada in materia di annotazione sulla carta di circolazione dei dati inerenti l'effettivo utilizzatore dell'autoveicolo.

Caratteristiche dei veicoli

I requisiti e le dotazioni sanitarie/tecniche dei mezzi impiegati nell'attività di trasporto sanitario semplice sono riportati nello specificato allegato B (*Dotazione dei mezzi utilizzabili per le attività di Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario extra-ospedaliero*) della D.G.R. X/5165 del 16.05.2016 che qui si intende integralmente riportato.

Nel caso in cui sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti con carrozzina, il veicolo deve essere provvisto di:

- pedana idraulica o sistema similare per il caricamento della carrozzina;
- adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e al paziente.

Prima dell'inizio del servizio il vettore consegnerà ad AREU:

- copia dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio, provvisti delle necessarie autorizzazioni ;
- copia dei certificati assicurativi previsti dalle leggi per la circolazione dei mezzi;
- copia di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente e rilasciata per l'esecuzione del servizio.

La documentazione su indicata dovrà essere costantemente aggiornata; copia degli aggiornamenti dovrà essere trasmessa ad AREU.

I mezzi utilizzati per il servizio saranno dotati di un "tagliando" rilasciato dal Centro Dialisi da esporre sul cruscotto anteriore al solo fine di consentire allo stesso automezzo di sostare momentaneamente nelle aree riservate, per permettere ai pazienti di accedere al Centro Dialisi di riferimento.

Ogni operatore autista dovrà avere in dotazione un apparecchio di telefonia mobile il cui numero dovrà essere depositato presso la Centrale Trasporti NEA 116.117.

Sede operativa

I requisiti minimi per le sedi dei soggetti che forniscono servizio di trasporto sanitario semplice sono i seguenti:

- uno spazio ad uso ufficio;
- presenza di spazi/armadi per la conservazione del materiale e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività;
- estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto dalla normativa vigente;
- luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all'utilizzo di autoambulanze;
- servizi igienici in numero adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;
- almeno una doccia nelle sedi in cui vengono impiegate ambulanze;
- uno spogliatoio con superficie di almeno 1 mq per ogni operatore presente contemporaneamente e comunque non inferiore a 3 mq;
- area di stazionamento dei mezzi in adiacenza alla sede operativa e con presenza di idonei spazi/strutture per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi. Il ricovero dei mezzi deve avvenire in maniera tale da garantire adeguata protezione dalle intemperie e devono inoltre essere ben individuati percorsi di manovra in sicurezza degli stessi.

Disposizioni organizzative/operative minime trasporto sanitario semplice

Personale minimo necessario per i vari tipi di trasporto:

- o Autovetture: minimo un autista coadiuvato, ove esplicitamente previsto dal Servizio che lo richieda, da accompagnatore.
- o Furgoni finestrati: minimo un autista coadiuvato, ove esplicitamente previsto dal Servizio che lo richieda, da accompagnatore.
- o Ambulanze: due unità (uno con funzioni di guida e uno di accompagnamento).

In ambulanza, di norma, è previsto il trasporto di un singolo utente per ogni viaggio; in nessun caso l'ambulanza può trasportare oltre due utenti.

Su autovetture e furgoni finestrati è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto indicato nella carta di circolazione dell'autoveicolo, dalla convenzione, dal comfort e dalla normativa vigente.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, ecc.);
- utilizzare i dispositivi acustici e visivi supplementari di segnalazione;
- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario extra-ospedaliero.

E' fatto altresì divieto, a tutto il personale, prima e durante il trasporto di:

- fumare;
- assumere bevande alcoliche e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso.

E' inoltre **obbligatoria** l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, i km percorsi, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo dell'equipaggio (autista e accompagnatore) e del/i trasportato/i.

Le autoambulanze utilizzate per il servizio di trasporto sanitario semplice devono esporre all'interno del vano sanitario in modo visibile all'utente, la tabella delle quote massime di rimborsi tariffari approvate dalla Regione.

Art. 9. PERSONALE INCARICATO DAL VETTORE AGGIUDICATARIO

Il vettore aggiudicatario, per tutte le fasi relative al servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta e responsabile.

Sono a carico del vettore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del vettore, anche nei confronti di terzi.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal vettore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale di AREU.

Art. 10. INIZIO DEL SERVIZIO

Il vettore aggiudicatario si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, ad essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice, ai sensi della DGR 5165/2016 Allegato A1 e s.m.i., entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e a rendere operativo il servizio entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione, pena revoca ed escussione cauzione. Il vettore aggiudicatario che si rifiuti di firmare la convenzione entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione.

Al vettore dichiarato decaduto faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro vettore oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da AREU per l'avvio dell'esecuzione della convenzione. Qualora l'esecutore non adempia, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

Art. 11. OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente capitolato, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto. Si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione della convenzione, per l'esercizio della sua attività;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze di AREU, in possesso dei requisiti minimi previsti per ciascuna tipologia di trasporto, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- che il personale addetto al servizio vesta decentemente e secondo le norme di cui al D.Lgs. 81/08, nonché sia munito di cartellino di riconoscimento, abbia sempre con sé un documento di identità personale, tenga sempre un contegno corretto, non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- che il servizio in questione, in quanto trattasi di pubblico servizio, non subisca in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;

- a garantire che l'accompagnatore sia personale adeguato come da Allegato A1 della DGR 5165 del 16.05.2016.

Il DEC procederà ad effettuare controlli presso i centri dialisi al fine di verificare il rispetto dell'esecuzione della convenzione.

L'esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dalla convenzione. Il vettore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo richiesto. Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti del vettore aggiudicatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'ASST e in danno del fornitore.

Art. 12. PERIODO DI PROVA

AREU si riserva, dopo l'affidamento, un periodo di prova di **tre mesi** che decorrerà dalla data di avvio del servizio, per accertare operativamente la rispondenza alle proprie esigenze dei servizi prestati, nonché la rispondenza di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 13. INADEMPIENZE

AREU verificherà periodicamente la regolarità del servizio oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al capitolato.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, AREU provvederà a contestarle per iscritto all'aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'aggiudicatario verrà concesso un termine non superiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

In ogni caso, al verificarsi di episodi in osservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il vettore aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni 30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Il Vettore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti

dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Agenzia la somma di:

- euro 1.000,00.= per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
- euro 500,00.= per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato;

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Agenzia, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

Art. 14. PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione della convenzione e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, caso in cui durante i controlli si rilevi un'inadempienza o un inesatto adempimento rispetto agli obblighi contrattuali, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da parte del DEC, potrà applicare all'aggiudicatario una delle seguenti penali:

- 1) **Mancata osservanza da parte del personale dipendente** di un comportamento corretto ed irreprensibile tale da provocare danni e/o lagnanze: AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni contestazione.
- 2) **Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio o esecuzione del servizio in maniera non conforme** (come ad es. ritardi ingiustificati superiori a 30 minuti, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione.
- 3) **Inosservanza requisiti del personale** (a titolo meramente esemplificativo si considera presenza a bordo dell'ambulanza, dell'auto o del furgone finestrato di personale non debitamente formato, ovvero assenza della figura di soccorritore): AREU ha la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 4) **Inosservanza requisiti degli autoveicoli**: (ad es. utilizzo del mezzo non conforme alle indicazioni contenute nel certificato del Centro Dialisi, utilizzo di autovetture intestate a privati, utilizzo di veicoli equipaggiati con sistema di sirena e lampeggiante): AREU ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 5) **Trasporto di un numero di persone superiore** a quelle consentite per il mezzo utilizzato: AREU ha la facoltà di applicare una penale di € 800,00.
- 6) **Rifiuto della prestazione (nuovo paziente)**: AREU, a fronte della scelta unilaterale del vettore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.
- 7) **Irregolarità contabile**. AREU, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, ha facoltà di applicare penali pari a € 500,00 cadauna per ogni fattura irregolare.

In caso di recidiva la AREU si riserva la facoltà di applicare a carico del vettore aggiudicatario, per ogni inadempienza, ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

L'applicazione di tre penalità di cui sopra autorizza AREU a risolvere per giusta causa il contratto.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Art. 15. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, si impegnerà a garantire il servizio.

Art. 16. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

16.1 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Vista la natura della fornitura, considerando che l'obbligo di cui al comma 3 bis non si applica ai servizi di natura intellettuale, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a Euro: 0,00.

Art. 17. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente il servizio e il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

L'aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

Art. 18. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicataria, risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione della convenzione, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto. L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 19. RECESSO E RISOLUZIONE

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" la convenzione, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte delle stazioni appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione a causa dell'appaltatore, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità della convenzione senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, valido fino al termine della convenzione fatto salvo quanto disposto dal citato art. 103. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza della convenzione e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 21. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione, verrà stipulata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida che dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte integrante della convenzione.

AREU si riserva di poter risolvere la convenzione stessa in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale della convenzione, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Art. 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Il Vettore invierà all'Agenzia il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, allegando copia della documentazione probatoria (bolle di servizio con indicazione degli estremi del trasporto in corso dell'autorizzazione della Agenzia e dichiarazione del Centro Dialisi), per i successivi controlli.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;*
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;*
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.*

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

Art. 23. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario, assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 24. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera c), dell'art. 105 del citato D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, come di seguito riportate:

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

Art. 25. REVISIONE PERIODICA PREZZI

Data la natura e la tipologia del contratto si esclude la possibilità di introdurre clausole di revisione dei prezzi.

Art. 26. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, AREU adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo @mail PEC, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, AREU avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

Art. 27. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto, ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Art. 28. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 29. TERMINI E COMMUNICAZIONI

Tutti i termini e le comunicazioni (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato, e nella convenzione da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 30. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 31. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della fornitura in oggetto, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati beneficiari del servizio di corsi di guida sicura (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, l'Impresa aggiudicataria assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*), che entrerà in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679). Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

Art. 32. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al pieno rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottato da AREU dalle diverse Strutture delegate per ciascuna Regione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del Contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.

In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l'Agenzia avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 33. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Ai sensi del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare

l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Patto di Integrità è stato pubblicato nella serie Ordinaria n. 6 del 03.02.2014 del BURL e sul sito della Regione Lombardia sotto la voce Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto d'integrità citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto d'integrità.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 2 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 4 del medesimo Codice:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera F D.Lgs. n. 163/06.

Milano, 11/08/2021.

IL DIRETTORE SC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
(D.sa Eleonora Zucchinalli)